



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lucca

REVISIONE LEGALE I° SEMESTRE 2024

MARZO 2024



Dott. Edoardo Rivola

COMPLIANCE
CON
L'ARTICOLO
2086, SECONDO
COMMA, DEL
CODICE CIVILE E
CON IL
D.LGS. 231/2001

Dott. Edoardo Rivola





IL REVISORE TRA CCI E CONTINUITÀ DI IMPRESA

Il contesto di riferimento

Dott. Edoardo Rivola

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

L'art. 2086 c.c. al comma 2, dispone che *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

L'art. 2 del Codice della Crisi, co. 1, lett. a), nella versione in vigore dal 15 luglio 2022, individua la crisi come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

..... Anche Alla luce della Circolare Assonime (Circolare 27/2022)

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

Gli «adeguati assetti» di cui all'art. 2086 cc rappresentano il presupposto per consentire la [obbligatoria] :

Rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa

- si verifica quando i flussi di cassa prospettici non sono sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Rilevazione tempestiva della perdita della continuità

- l'art. 2423-bis del Codice Civile, impone di operare la valutazione delle voci di bilancio proprio nella prospettiva della continuazione aziendale.

Al fine di rispettare tale postulato occorre effettuare *“una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro”*(Cfr. OIC 11 – Par. 22), intendendo per prevedibile arco temporale futuro una finestra di almeno dodici mesi dalla chiusura del bilancio.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

Da rimarcare, la posizione del principio contabile OIC 11 nel distinguere nettamente la crisi dalla perdita di continuità aziendale: **la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità.**

Tale impostazione permette una lettura coerente del secondo comma dell'art. 2086, nella parte in cui prescrive che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve essere adeguato **anche** in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della **perdita della continuità aziendale**:



Oggetto della rilevazione (tempestiva) sono pertanto, distintamente, l'insorgenza della crisi (per la cui nozione fare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) **e la perdita della continuità aziendale.**

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

Sotto altro punto di vista, va notato come **le due fattispecie (crisi e continuità aziendale) presentino alcune aree di sovrapposizione** in termini di attributi distintivi della fattispecie stessa; infatti, stando alla definizione offerta dalla normativa, l'insorgenza della crisi come stato di difficoltà economico-finanziaria che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate presenta, di fatto, le medesime caratteristiche che qualificano gli elementi quantitativi posti a base della continuità aziendale.

Tuttavia, la perdita di continuità aziendale si ha solamente nel caso che lo squilibrio monetario tragga origine o si porti dietro da uno squilibrio economico irreversibile e sia di entità tale da prospettare la perdita dell'autonomia futura dell'impresa.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

L'identità di orizzonte temporale determina sicuramente un **avvicinamento delle nozioni di crisi e di continuità aziendale, tra cui, tuttavia, permangono significative differenze.**

In particolare, osserva **Assonime (Circolare 27/2022)**, la **nozione di crisi contemplata dal Codice fa riferimento essenzialmente a una dimensione quantitativa di tipo finanziario** (riferendosi a flussi di cassa e debiti) mentre, viceversa, **nella valutazione della continuità aziendale entrano in gioco anche altri elementi di natura qualitativa.** Difatti, a tale riguardo, il principio di revisione **ISA Italia 570** prescrive che la valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento comporta una valutazione, a un certo momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti, che si basa sì, su indicatori di natura finanziaria, ma anche su indicatori di natura gestionale o di altra natura.

Si tratta, in altri termini, di eventi che, pur rappresentando una possibile minaccia per la continuità aziendale, potrebbero non avere un riflesso diretto sui flussi di cassa futuri.

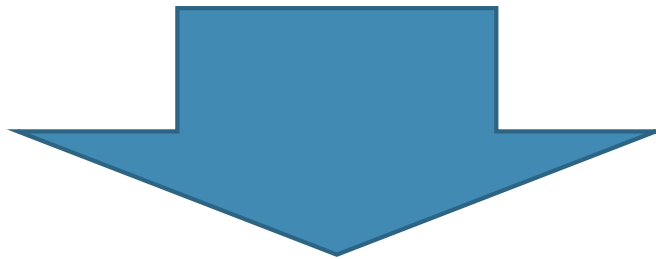
Inoltre, la verifica del permanere delle condizioni di continuità comprende anche quella sulla capacità della liquidità di far fronte alle obbligazioni dei 12 mesi successivi.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

Il presupposto della continuità aziendale (OIC 11) implica che un'impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro di dodici mesi.

Tale presupposto è utilizzato in modo appropriato se le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività. Ciò significa che la liquidità della gestione corrente insieme ai fondi disponibili (cassa, banca, linee di credito, e simili) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

TUTTO CIO' ha necessariamente delle ripercussioni sul bilancio stesso e sulla relativa informativa finanziaria ed è pertanto rilevante ai fini dell'attività di revisione contabile del bilancio.



Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

Il Revisore, seppur non «soggetto qualificato» ai fini della segnalazione all'Organo Amministrativo della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata, **non potrà esimersi dal verificare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa, siano in grado [almeno] di misurare gli alert previsti nel CCI ai fini della tempestiva della perdita di continuità aziendale e della rilevazione della crisi (quale parte della valutazione sulla continuità).**

Diversamente il Revisore non potrebbe accertarsi, per fornirne evidenza nella relazione sul bilancio, del corretto utilizzo del postulato della continuità di impresa da parte degli amministratori (OIC 11) e dell'applicazione dell'art. 2423-bis del Codice Civile.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

Come sovente accade, le norme codicistiche si limitano ad indicare dei principi di carattere generale senza offrirne una chiara definizione. Ciò si verifica anche relativamente alla fattispecie in esame: infatti, per gli **asseti**, la legge prevede che la loro istituzione spetti agli amministratori (e la vigilanza al Collegio), ma **esattamente che cosa siano** non è rinvenibile nell'ambito di quella che è la normativa civilistica.

Fino all'entrata in vigore del Codice della crisi, le uniche indicazioni al riguardo erano rinvenibili nelle norme di comportamento del Collegio sindacale e sulle **linee guida e check list emanate nel luglio 2023 dal CNDCEC.**

Oggi esiste anche una **indicazione particolareggiata nel Codice della crisi che può essere utilizzata dalle imprese, soprattutto quelle minori, per accertarsi dell'adeguatezza degli assetti: CHECK-LIST (LISTA DI CONTROLLO) PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA.**

Il contenuto della suddetta *check-list* dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

STRUMENTI PER VALUTARE GLI «ADEGUATI ASSETTI»

1

LINEE GUIDA STATUITE DALLA GIURISPRUDENZA (cfr. ad es. SENTENZA TRIBUNALE CAGLIARI)

2

LISTA DI CONTROLLO ALLEGATO DECRETO DIRIGENTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 28 settembre 2021 (CHECK LIST PARTICOLAREGGIATA)

3

LINEE GUIDA CNDCEC

Assetto organizzativo: è rappresentato dall'insieme di **direttive e procedure aziendali** che garantiscono che il processo decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Quali misure quindi?

- Organigramma
- Mansionario
- Adeguata progettazione della struttura organizzativa che garantisca il rispetto del principio fondamentale di Segregation of duty



Assetto Amministrativo: strumenti e sistemi di pianificazione e controllo e relative procedure di utilizzo.

Dall'assetto amministrativo dipende la predisposizione di reports necessari al management aziendale per valutare i possibili scenari alternativi e prendere decisioni, monitorare la gestione e analizzarne i risultati.

A titolo di esempio:

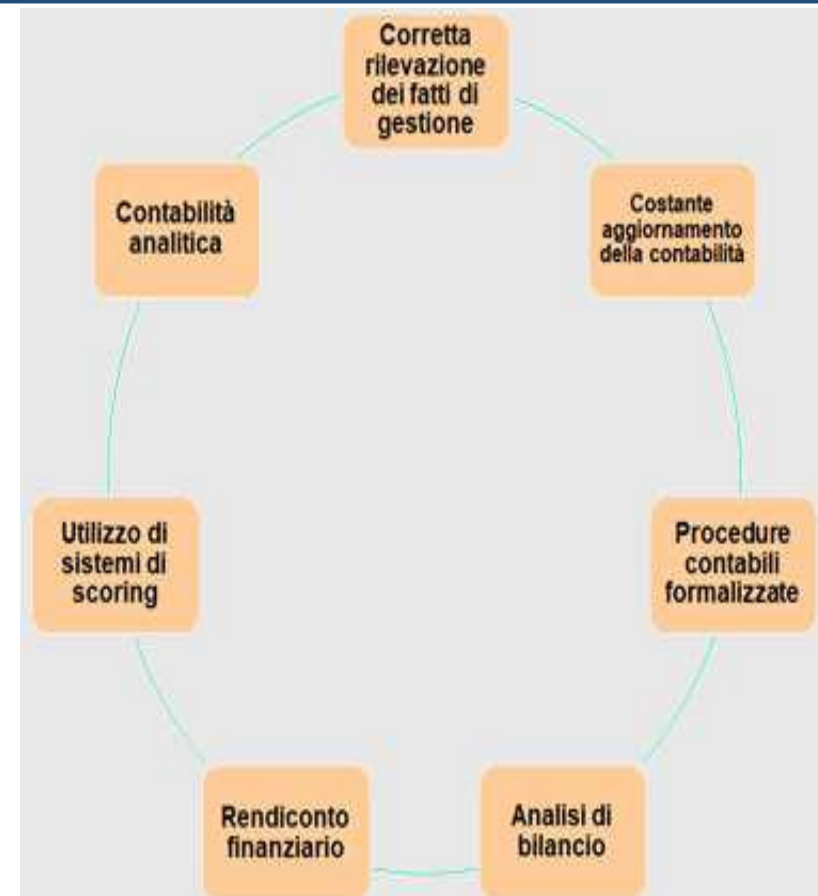
- Redazione di un **budget di tesoreria**;
- Redazione di un report da cui si evinca la Posizione Finanziaria Netta, l'andamento degli incassi dei crediti, lo stato degli obblighi finanziari a breve e lungo termine, in altre parole **la situazione finanziaria di breve e lungo periodo**



Assetto contabile: è parte degli assetti amministrativi ma è circoscritto ad una corretta traduzione contabile della gestione dell'impresa sia ai fini di programmazione che di consuntivazione, propedeutica alla comunicazione all'esterno dell'impresa.

Comprende dunque:

- le rilevazioni di contabilità generale;
- le rilevazioni di contabilità analitica;
- i processi di reporting;
- i sistemi di rilevazione delle performance aziendali;
- i sistemi di valutazione degli investimenti.



Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

LA SENTENZA N. 188/2021 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI

In particolare, con riferimento **all'assetto organizzativo** sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

- Organigramma non aggiornato;
- Assenza di un funzionigramma - mansionario;
- Inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo);
- Assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Con riferimento **all'assetto amministrativo** le carenze evidenziate sono:

- Mancata redazione di un budget di tesoreria;
- Mancata redazione di strumenti natura previsionale;
- Mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- Assenza di strumenti di reporting;
- Mancata redazione di un piano industriale.

Le carenze individuate con riferimento **all'assetto contabile** sono:

- La contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci;
- Assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- Analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- Mancata redazione del rendiconto finanziario.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi: **LA CHECK LIST PARTICOLAREGGIATA**

1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.

1.2. L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? **(a cura dell'imprenditore)**. In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

1.4. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di *business* ed il proprio settore di attività⁶, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale⁷.

1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto l'impresa predispose un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? **(a cura dell'imprenditore)**. In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.

2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità⁸. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore ⁹) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.

2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

.....

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? **(a cura dell'imprenditore)**. In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? **(a cura dell'imprenditore)**. In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.

2.7. L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile? **(a cura dell'esperto)**. In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi **(a cura dell'imprenditore)**.

2.8. Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? **(a cura dell'imprenditore)**.

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

L'adeguatezza degli assetti «anche» e non solo per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2086 cc e del CCI

L'obbligo «generale» previsto in capo agli amministratori di istituire gli assetti può essere definito come un **obbligo specifico a contenuto aperto**; cioè, è lasciata alla **capacità e al libero discernimento** del singolo amministratore la predisposizione degli assetti, in base ad un **criterio di proporzionalità rispetto alla natura e alla dimensione dell'impresa**, invocando, se del caso, la cosiddetta ***business judgement rule*** in presenza di una eventuale contestata violazione dell'obbligo di adeguatezza. La condizione è che la scelta sia stata fatta **in maniera razionale** e non sia dall'inizio caratterizzata da imprudenza (**Trib. Roma, 8 aprile 2020**).

L'obbligo nelle Spa di istituire **assetti organizzativi adeguati** non è una novità introdotta dal Codice della crisi. Già l'articolo 2381 c.c. ne prevedeva l'obbligo, disponendo che gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, mentre il consiglio di amministrazione, nella sua collegialità, ne deve valutare l'adeguatezza, esercitando eventualmente il suo potere di impartire direttive agli organi delegati, se reputa gli assetti carenti.

Le novità introdotte dal Codice riguardano, viceversa, **con particolare riferimento alle attività dei Revisori, le funzioni informative** che tali assetti sono chiamati ad assolvere nell'ambito della **prevenzione della crisi d'impresa**. In particolare, gli stessi devono consentire di:

OBIETTIVI



STRUMENTI

1

Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario



- Cruscotto di indicatori, quantitativi e/o qualitativi, per il monitoraggio degli squilibri di carattere patrimoniale e/o economico-finanziario

2

Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di allarme



- Piano economico e budget di tesoreria
- Calcolo DSCR
- Cruscotto di indicatori derivati dal CCI e ISA 570 per il monitoraggio della continuità di impresa
- Indicatori per il monitoraggio dei segnali di alert di crisi

3

Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la check-list e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, previsti dal DM 28 settembre 2021



- Check-list particolareggiata
- Test pratico

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

L'adeguatezza degli assetti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2086 cc e del CCI

Il dovere di istituire tali assetti, come disciplinato dall'art. 2086 c.c., è stato ulteriormente rafforzato dal novellato art. 3 del Codice della crisi che, dopo aver indicato i "parametri" che possono confermarne l'adeguatezza (ci si riferisce al contenuto delle lettere a, b, c del comma 3) evidenzia (nel successivo comma 4) quelli che, a ragione, possono essere considerati **importanti segnali di allarme**.

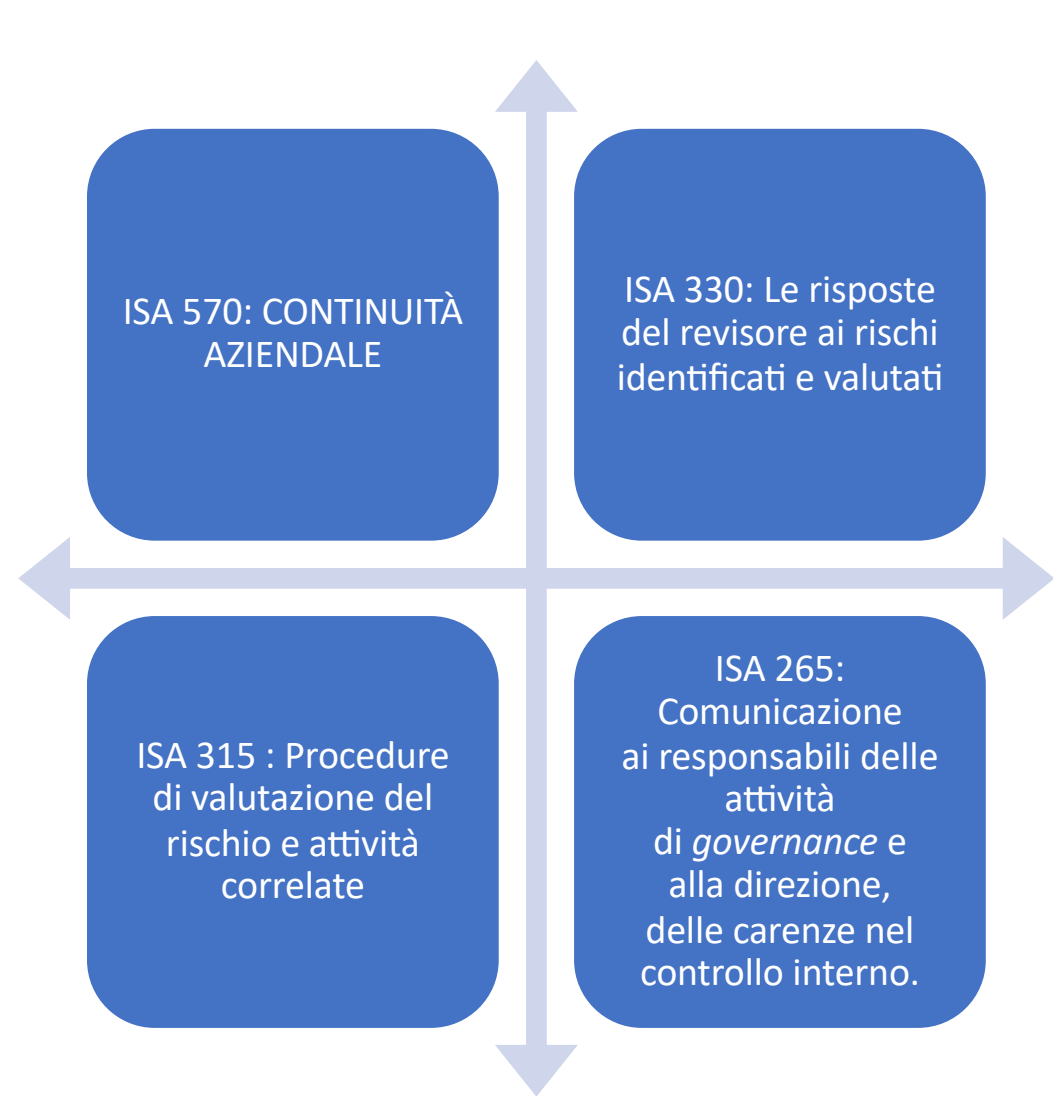
Da tale angolazione, l'art. 3 può ben essere considerato a tutti gli effetti una **norma che completa** la disposizione dell'art. 2086, comma 2 fornendo «strumenti» operativi per la sua applicazione e declinando i risultati che il Revisore deve monitorare per misurare la corretta valutazione del postulato della continuità di impresa da parte degli amministratori.

Tutto ciò da un lato semplifica i compiti del Revisore il quale può ora basarsi su elementi oggettivi per giungere alle conclusioni circa la continuità ma dall'altro la mancanza di adeguati assetti nei termini indicati rende difficile non tenerne conto nella propria Relazione.

GLI ASSETTI VANNO FORMALIZZATI PERCHE' SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO VALUTARNE L'ADEGUATEZZA (ART. 2381 CC) E AL COLLEGIO VIGILARE SU DI ESSI (ART. 2403 CC)

Il Revisore non è indifferente all'approccio delle aziende all'art. 2086 cc e al Codice della Crisi.

L'analisi degli effetti del Codice della crisi sull'attività di revisione legale deve essere svolta alla luce della lettura combinata dei seguenti ISA:





CONTINUITÀ AZIENDALE E IL RUOLO DEL REVISORE NEL CODICE DELLA CRISI

Principio di revisione ISA Italia 315

Dott. Edoardo Rivola

ISA 315 : Procedure di valutazione del rischio e attività correlate (Rif.: Par.5)

A1. L'acquisizione di una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, **incluso il suo controllo interno** (di qui in avanti definita "comprensione dell'impresa") è un processo continuo e dinamico di raccolta, aggiornamento ed analisi delle informazioni per tutta la durata della revisione. La comprensione costituisce un quadro di riferimento nell'ambito del quale il revisore pianifica la revisione, ad esempio quando si tratta di:

-
- **identificare le aree (DI RISCHIO) che possono richiedere una speciale considerazione nel processo di revisione, per esempio, le operazioni con parti correlate, l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto di continuità aziendale da parte della direzione** o considerare la finalità economica delle operazioni;



TALE VALUTAZIONE NON PUO' PRESCINDERE DALLA VERIFICA DEGLI DEGUATI
ASSETTI DI CUI ALL'ART. 2086 CC (non solo quelli finalizzati alla rilevazione
tempestiva della crisi e della perdita di continuità)



LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

Principio di revisione ISA Italia 330

Dott. Edoardo Rivola

ISA 330: Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in base ed in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di asserzioni per ciascuna classe di operazioni, saldo contabile e informativa rilevanti per la revisione.

Il revisore deve definire e svolgere procedure di conformità per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'efficacia operativa dei controlli, **[SOLO] se:**

- a) nella valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni il revisore si aspetti che i controlli operino efficacemente (ossia il revisore pianifichi di verificare l'efficacia operativa dei controlli nel determinare natura, tempistica ed estensione delle procedure di validità); ovvero

Le procedure di validità vengono estese proporzionalmente per fornire elementi probativi sufficienti e appropriati.

ISA 330: Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

La valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e, di conseguenza, le risposte generali di revisione sono influenzate dalla comprensione dell'ambiente di controllo da parte del revisore.

Un ambiente di controllo efficace può consentire al revisore di avere più fiducia nel controllo interno e nell'attendibilità degli elementi probativi generati all'interno dell'impresa e, conseguentemente, permette al revisore, per esempio, di eseguire alcune delle procedure di revisione ad una data intermedia piuttosto che a fine esercizio.

Le carenze nell'ambiente di controllo, invece, hanno l'effetto contrario; ad esempio, il revisore può fronteggiare un ambiente di controllo inefficace:

- svolgendo un numero maggiore di procedure di revisione a fine esercizio piuttosto che ad una data intermedia;
- acquisendo maggiori elementi probativi mediante procedure di validità;
- aumentando il numero di sedi da includere nella revisione contabile.

Tali considerazioni hanno quindi un impatto significativo sull'approccio generale di revisione poiché comportano, per esempio, un maggiore utilizzo delle procedure di validità (approccio di validità), ovvero un approccio che utilizza sia le procedure di conformità, sia le procedure di validità (approccio combinato).

ISA 330: Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

Il revisore deve giungere ad una conclusione relativamente al fatto che siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati.

Ai fini della formazione del proprio giudizio, il revisore deve considerare tutti gli elementi probativi pertinenti, indipendentemente dal fatto che sembrano confermare o contraddire le asserzioni di bilancio.



- Se il revisore non ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati relativi ad una asserzione rilevante che riguarda una classe di operazioni, saldo contabile o informativa, egli deve cercare di ottenere ulteriori elementi probativi.
- Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio

Con riferimento alla valutazione sulla continuità di impresa, comprensiva della rilevazione dei segnali di crisi, diventa arduo ipotizzare un parere senza rilievi facendo a meno di un sistema di controllo interno adeguato per ottenere elementi probativi sufficienti (adeguati assetti declinati nel CCI)



PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA 570

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

Dott. Edoardo Rivola

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

Responsabilità e obiettivi del revisore

Le responsabilità e gli obiettivi del revisore sono quelli di:

- a) Acquisire, elementi probativi sufficienti (**sulla base delle risultanze della analisi del rischio**) ed adeguati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
- b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
- c) formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

- Non è responsabilità del revisore porre rimedio alla mancanza di analisi da parte della direzione.
- Il revisore ha la responsabilità di svolgere indagini presso la direzione, **nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione**, per individuare eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento: **MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CRISI**

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

DIREZIONE DELLA SOCIETA'



Deve effettuare una valutazione preliminare in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

REVISORE



Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione

Il revisore deve **valutare la valutazione effettuata dalla direzione** della società, verificandone la ragionevolezza ed il rispetto del principio fondamentale della prudenza verificando la fondatezza delle ipotesi degli amministratori e la capacità degli «assetti» di implementare e monitorare gli indicatori del CCI e gli indicatori dell' ISA 570.

Ciò in quanto, come abbiamo visto, la rilevazione dei sintomi di crisi, obbligatoria ora per legge (art. 2086 cc e CCI), è ricompresa nella valutazione della continuità e pertanto è necessario che il revisore nell'ambito del monitoraggio degli indicatori «finanziari» previsti nell'ISA 570, tenga conto anche degli strumenti di diagnosi del CCI e dei risultati della loro applicazione.

Questo non implica che gli alert della crisi comportino l'esistenza di incertezze sulla continuità (crisi e continuità, come detto, sono concetti diversi e la valutazione della seconda ricomprende anche la prima) MA FANNO PARTE DELLA VERIFICA SUL PERMANERE DELLE CONDIZIONI DI CONTINUITA'.

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

Nel caso in cui l'impresa abbia sviluppato un processo di valutazione dei rischi e delle incertezze

Ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione dei piani d'azione futuri della direzione, il Revisore provvede (TEST DI VALIDITA' – ISA 330):

- i. alla valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa;
- ii. a stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate;
- iii. A verificare gli indicatori ISA 570 e CCI

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

- In tale caso può essere opportuno che il revisore formuli nella relazione un **giudizio con rilievi** ovvero dichiarante **l'impossibilità di esprimere un giudizio** poiché può non essere possibile ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.
- Ciò significa che se dall'applicazione degli indicatori ISA 570/CCI il revisore ritenesse di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire che non esiste un'incertezza significativa, potrebbe conseguentemente esprimere giudizio con rilievi per la mancanza di informativa nel bilancio, piuttosto che dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio in caso contrario.

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

- Per il revisore la mancanza di un processo documentato per la valutazione del rischio, alla luce dell'art. 2086 del cc e del CCI è non appropriata alle circostanze e rappresenta una carenza significativa nel controllo interno dell'impresa:
 - effetti su comunicazioni alla Direzione ISA 265.
 - Effetti sull'estensione dei controlli ISA 570 in corso di esercizio

In alcune circostanze, peraltro, la mancanza di un'analisi dettagliata della direzione può non impedire al revisore di concludere se l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione sia appropriato (casi di società con una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie per cui gli indicatori ISA 570 non fanno registrare criticità).

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

FONDAMENTALE: la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità (Rif.: Par. A20) e laddove mancante la valutazione sulla continuità, dette attestazioni devono dare atto che il revisore le ha richieste con tutti i riferimenti del caso .

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi



Conclusioni del revisore

1. Il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e deve giungere ad una conclusione a tale riguardo.
2. Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. **Esiste un'incertezza significativa quando** l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza

Riepilogo delle possibili conclusioni della revisione



Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

Conclusioni del revisore

Implicazioni per la relazione di revisione

Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale

21. Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un **giudizio negativo**.

Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa

Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza significativa

22. Se il bilancio presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere **un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale”**

Continuità aziendale e il ruolo del revisore nel Codice della Crisi

Conclusioni del revisore

Implicazioni per la relazione di revisione

Informativa non adeguata nel bilancio su un'incertezza significativa

23. Se il bilancio non presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve:

- a) **esprimere un giudizio con rilievi**, ovvero un giudizio negativo, secondo le circostanze, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705;
- b) nella sezione della relazione di revisione “Elementi alla base del giudizio con rilievi (o negativo)”, dichiarare che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto.



CRISI DI IMPRESA, MODELLO 231 E ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Il contesto di riferimento

Dott. Edoardo Rivola

L'argomento è fisiologicamente correlato al tema dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001, a dispetto della diversa *ratio* delle norme, una mirata ad individuare tempestivamente i **segnali della crisi d'impresa** e l'altra a prevenire gli eventuali **reati** a carico della stessa (trattasi con evidenza di **distinzione semplicistica e meramente esplicativa**).

È evidente, peraltro, l'attitudine dei **modelli 231** a costituire assetti organizzativi adeguati.

Raccordo tra Codice della Crisi e sistema 231

Come detto l'art. 2086 cc sottointende un assetto organizzativo adeguato:

- il sistema di funzionigramma e organigramma e, più precisamente, il complesso delle direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un elevato livello di competenza e responsabilità;
- il complesso procedurale di controllo.

Il quadro sinteticamente descritto non può non evocare quanto disposto dagli art. 6 e art. 7 D.Lgs. 231/2001 in materia di **modelli di organizzazione**, gestione e controllo dell'ente.

Si pensi all'art. 6 c. 2 D.Lgs. 231/2001 che, seppure in chiave di prevenzione dei reati nelle aree a rischio, stabilisce che i modelli debbano prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle **risorse finanziarie** idonee ad impedire la **commissione dei reati**, prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul **funzionamento** e l'**osservanza dei modelli**, introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ancor più rappresentativo è l'art. 7 c. 3 D.Lgs. 231/2001: "il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, **misure idonee** a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio".

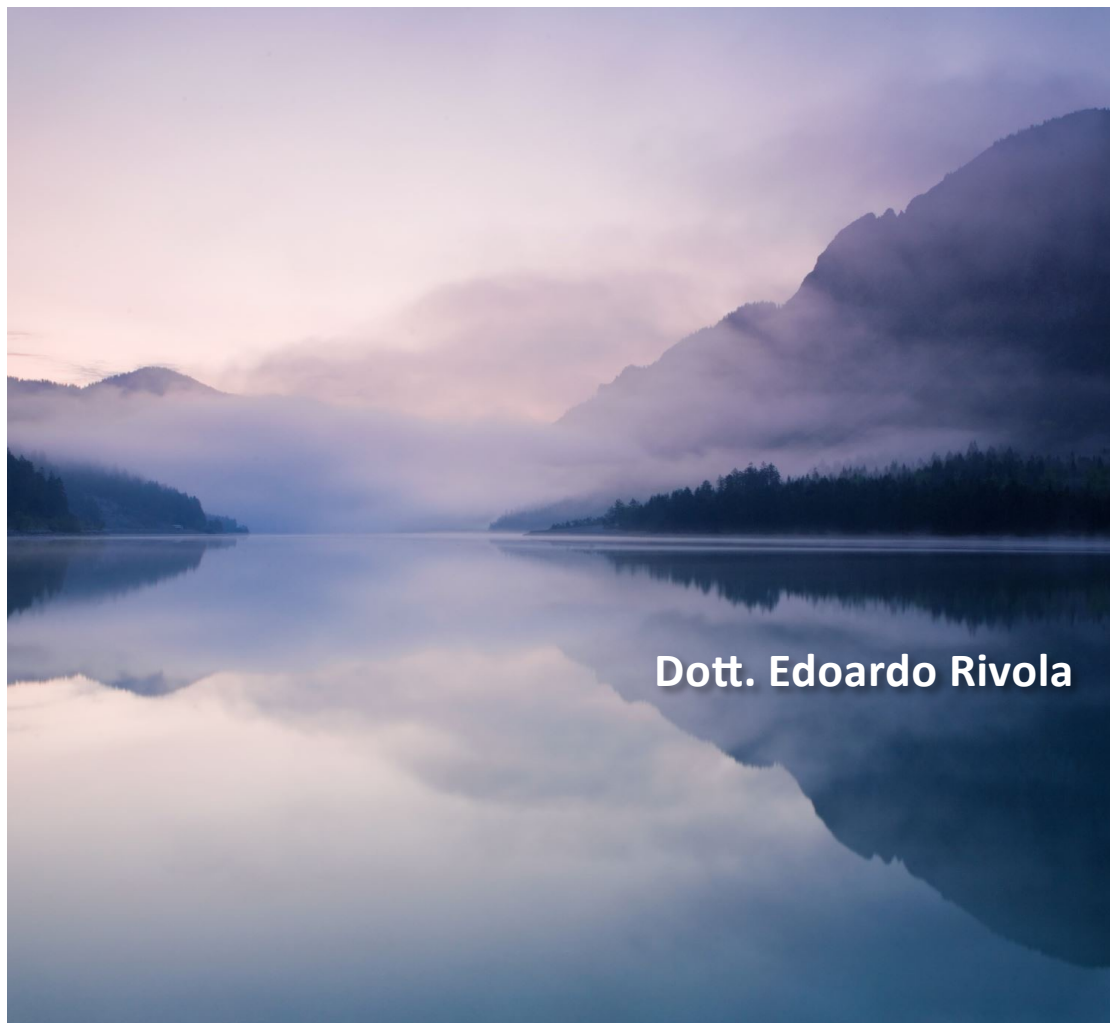
Raccordo tra Codice della Crisi e sistema 231

Certamente la locuzione “assetto organizzativo” inquadra un concetto più ampio rispetto al modello previsto dal D.Lgs. 231/2001, che peraltro ricomprende.

In ragione di quanto osservato in relazione alla definizione di “assetto organizzativo”, infatti, l'adozione di un modello organizzativo appare una scelta coerente con gli obiettivi del legislatore, sia in relazione all'esigenza di dotare l'impresa di una **struttura organizzativa** compatibile rispetto alla **natura**, alle **dimensioni** e alla **complessità** della stessa, sia al fine di garantire che i poteri e le funzioni siano assegnati ed effettivamente esercitati a livelli appropriati di **competenza** e **responsabilità**.

In altre parole, le disposizioni del Codice della Crisi rafforzano un approccio ormai consolidato che, superando la visione dell'adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 esclusivamente in chiave di **esenzione da responsabilità**, inquadra gli stessi come strumenti di previsione e controllo che possono essere ricompresi nel **perimetro applicativo** di altre **norme civilistiche** già a partire dalla riforma del diritto societario del 2003.

Dunque, è evidente che il **modello organizzativo** rientra a pieno titolo nel **perimetro** degli **adeguati assetti organizzativi** delineato dal legislatore; è altrettanto evidente come il **Codice della Crisi** restituisca importanza alla disciplina della **responsabilità degli enti** imponendo, agli imprenditori che ancora non lo hanno adottato, una doverosa riflessione.



Dott. Edoardo Rivola

Dott. Edoardo Rivola

SR
STUDIO RIVOLA
COMMERCIALISTI & AVVOCATI PER LA COMPLIANCE

**.....GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**